

I tecnici della Ragioneria generale dello Stato chiedono una revisione degli accordi

Contratti, stop dell'Economia

Esclusiva, precari, pronta disponibilità, ticket mensa: ecco le contestazioni

Frena l'Economia sul contratto di medici e dirigenti. Il parere sugli accordi sottoscritti il 9 febbraio ha di fatto bloccato la procedura in attesa dei chiarimenti richiesti su numerosi punti per i quali sono stati sollevati dubbi circa la possibilità di una spesa fuori dalle righe.

Prima tra tutti la rivalutazione dell'indennità di esclusività, ma non mancano osservazioni alle regole sui precari, sulla pronta disponibilità e le indennità dei capi-dipartimento, ticket mensa e reintegro dei dirigenti licenziati illegittimamente che per l'Economia potrebbero comunque provocare aumenti di spesa. Intanto l'iter è fermo (anche dalle elezioni regionali) e i sindacati sono pessimisti e temono che tutto possa essere rimandato anche a molto dopo l'estate.

Le osservazioni. I dubbi nel parere trasmesso la scorsa settimana all'Aran e da questa lunedì 22 marzo al Comitato di settore, sono anzitutto sulla rivalutazione dell'indennità di esclusività. Un obiettivo giudicato irrinunciabile dai sindacati, centrato grazie all'utilizzo di parte degli aumenti del 3,2% fissati dal Governo per il contratto. La critica è alla poca chiarezza sulla caratteristica di "una tantum" della rivalutazione. E la previsione di disapplicazione della norma con cui si escludeva la possibilità che l'indennità potesse entrare nella massa salariale, presterebbe il fianco a «rivendicazioni da parte delle categorie nell'ambito delle future tornate contrattuali in ragione della conseguente automatica inclusione del-

l'emolumento nel monte salari». Né all'Economia basta la dichiarazione congiunta inserita a fine contratto: è «non idonea» a limitare il tutto ai soli anni 2008-2009, si legge nel parere.

Poi, a parte errori formali come il calcolo degli aumenti contrattuali per l'area della dirigenza non medica considerando amministrativi e tecnici come dirigenti sanitari mentre per loro non sono previste né l'esclusiva né le stesse voci stipendiali, la critica ulteriore è alla possibilità che le Regioni possano valutare la stabilizzazione eventuale dei precari. «La previsione esula dalla materia contrattuale», è il giudizio, e l'Economia teme che si facciano saltare le previsioni di spesa.

Ancora dubbi di Via XX settembre sui riflessi finanziari con oneri aggiuntivi per le aziende, legati alla cancellazione delle limitazioni al numero di dirigenti in "pronta disponibilità" e al "ritocco" dell'indennità dei capi-dipartimento, alla possibilità di rivalutare i ticket-mensa su cui non è precisato, come per il personale del comparto, che è possibile solo con fondi aziendali, alla previsione di strutture da costituire per il rischio clinico e a quella del reintegro in servizio dei dirigenti «illegittimamente licenziati»: essendo «anche in soprannumero» si deve chiarire il successivo riassorbimento in organico senza aumenti di personale stabili.

I medici insorgono. «Senza un segnale positivo di Palazzo Chigi e se un contratto si può stracciare così, da ora in poi sarà guerra», attacca Carlo

Lusenti (Anao Assomed), ricordando che la "vertenza salute" dopo la pausa elettorale dovrà decidere eventuali inasprimenti delle azioni, fino allo sciopero e giudicando quelle dell'Economia «osservazioni formali che non denunciano aumenti di spesa immediati, ma solo "preoccupazioni per il futuro": nessuno può ipotecare un contratto presente con una trattativa futura».

Dura anche la Cimo che giorni fa si era "staccata" dalla vertenza salute ritenendola conclusa: «Inaspettata e immotivata la decisione di bloccare il contratto», ha detto Riccardo Cassi, chiedendo al Governo risposte «altrimenti si aprirà una dura stagione di conflitti» e giudicando le osservazioni «pretestuose e non sostanziali». È la dimostrazione dell'inadeguatezza dell'attuale contrattazione che la riforma di Brunetta non è ancora riuscita a modificare.

«È legittimo che l'Economia formuli osservazioni, ma non è accettabile che assumano il significato non pertinente di previsioni di futuri scenari di improbabili rincorse salariali o di costi aggiuntivi imprevedibili: chiediamo al ministro Tremonti e al presidente Berlusconi di rassicurare i medici», ha detto Giuseppe Garraffo (Cisl medici).

«Il blocco del contratto - secondo Massimo Cozza (Fg Cgil medici) - rimette in discussione il pasticcio dell'indennità di esclusività nel monte salari, per il quale non abbiamo sottoscritto l'accordo». Cozza rilancia la proposta di una rivalutazione fuori del

monte salari e stigmatizza le osservazioni sui precari: «È una storia contrattuale amara, il Governo fa il gioco delle tre carte, con procedure penalizzanti che non danno certezze dei rinnovi».

«Nessun pasticcio. Né giochi delle tre carte», per il commissario straordinario dell'Aran, Antonio Naddeo. Replicando a Cozza, il capo dipartimento della Funzione pubblica ha detto: «Il ministero dell'Economia ha richiesto chiarimenti, tra cui l'indennità di esclusività. Nessun problema sul suo incremento, che lo stesso ministero dichiara compatibile con la copertura finanziaria. L'Aran ha risposto e a breve il contratto sarà all'esame del Consiglio dei ministri. Mi auguro che la procedura termini in fretta possibilmente con l'approvazione della Corte dei Conti».

È ottimista anche il presidente del Comitato di settore, l'assessore lombardo al Bilancio Romano Colozzi: «Sono convinto che il contratto non subirà stop. Ogni aspetto tecnico sarà chiarito, si troverà la corretta interpretazione e al Governo saranno fornite le spiegazioni necessarie. D'altra parte, se l'intesa avesse presentato motivi reali di insostenibilità per le Regioni, saremmo stati noi i primi a sollevare obiezioni e preoccupazioni».

Paolo Del Bufalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO DEL PARERE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Pubblichiamo di seguito il testo del parere e della richiesta di chiarimenti inviati il 15 marzo all'Aran e da questa il 22 marzo al Comitato di settore sul contratto siglato il 9 febbraio relativo al secondo biennio di medici e dirigenti e alle code contrattuali del contratto sottoscritto a fine 2009.

Con la nota n. Dpt/0009564-1.2.2.4.3 del 24 febbraio 2010, il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso le ipotesi di Ccnl indicate in oggetto, ai fini della procedura di esame del Ccnl di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, nel testo perveniente al Dlgs 150/2009, sulle quali il Comitato di settore con nota del 24 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole.

Al riguardo, con riferimento alle ipotesi di Ccnl relative al biennio economico 2008-2009, si evidenzia che il predetto parere non contiene lo specifico impegno richiesto dal Governo in sede di esame del relativo atto di indirizzo integrativo in tema di verifica delle risorse aggiuntive regionali da assegnare.

Ferma restando la necessità di acquisire il predetto impegno, in riferimento agli articoli 12 e 13, delle citate ipotesi di Ccnl riguardanti, rispettivamente, il biennio economico delle aree III e IV, e preso atto delle rettifiche ad alcuni errori materiali apportate dall'Aran e acquisite per le vie brevi, con riferimento alle restanti disposizioni recate dai medesimi Ccnl si osserva quanto segue:

- articolo 11 del Ccnl Area III e articolo 12 del Ccnl Area IV.

Le norme in esame dispongono l'in-

nonché la disapplicazione dell'articolo 5, comma 2, secondo capoverso del Ccnl 8/6/2000 - secondo biennio economico, ai sensi del quale tale emolumento costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato ai fini della determinazione del monte salari a cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. La disapplicazione in questione, pur non comportando maggiori oneri nell'ambito delle ipotesi in esame, potrebbe determinare rivendicazioni da parte delle categorie interessate nell'ambito delle future tornate contrattuali in ragione della conseguente automatica inclusione di detto emolumento nel monte salari. Né può ritenersi sufficiente a evitare i pregiudizi maggiori oneri la Dichiarazione congiunta n. 1 alla quale il comitato di settore ha attribuito una particolare valenza proprio allo scopo di evitare automatismi negli incrementi dei futuri rinnovi contrattuali. Tale dichiarazione - che peraltro, così come formulata, non appare chiaramente diretta, come invece ritenuto dal Comitato di settore, a limitare l'inclusione dell'emolumento in parola nel monte salari relativo ai soli anni 2008 e 2009 - non può ritenersi idonea a

limitare la portata applicativa dei citati articoli esclusivamente al biennio 2008-2009, tenuto conto della formulazione degli stessi e dell'efficacia a regime della disapplicazione ivi disposta. Si evidenzia pertanto la necessità che vengano forniti chiarimenti al riguardo.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri riguardanti le ipotesi di Ccnl in questione, si formulano le seguenti osservazioni con riferimento ai dati risultanti dalle relazioni tecniche:

Area III: l'erronea inclusione, ai fini della quantificazione degli oneri del personale delle professionalità sanitarie nell'ambito della restante dirigenza sanitaria (biologi, chimici, fisici ecc.) anziché nella pertinente categoria dei «dirigenti del ruolo

amministrativo e delle professioni sanitarie» ha comportato un'errata imputazione degli incrementi relativi sia alla retribuzione minima unificata sia all'indennità di esclusività. In proposito si evidenzia che ai sensi delle vigenti norme contrattuali il personale in questione non è destinatario dell'indennità di esclusività (art. 8, comma 4 del Ccnl 2006-2009) e percepisce la retribuzione di posizione unificata della dirigenza amministrativa (art. 8, comma 5, Ccnl 2006-2009). Pertanto detta relazione tecnica va riformulata collocando correttamente le unità di personale nella categoria di appartenenza.

Aree III e IV: dall'esame delle quantificazioni delle unità e della relativa ripartizione nelle fasce di anzianità sono stati riscontrati alcuni errori materiali per i quali si resta in attesa delle necessarie rettifiche.

Relativamente, infine, alle norme recate dalle ipotesi di accordo riguardanti la sequenza contrattuale di cui agli articoli 28 o 29 del Ccnl sottoscritti il 17 ottobre 2008, preso atto delle rettifiche ad alcuni errori materiali apportate dall'Aran e acquisite per le vie brevi, si osserva quanto segue:

- articolo 2: la norma prevede, tra l'altro, la possibilità di confronti e verifiche da parte delle Regioni con le Oo.Ss. al fine di valutare le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia nell'erogazione dei Lea. Al riguardo nell'esprimere riserve su tale previsione, che esula dalla materia contrattuale, si rinvia sul punto alle valutazioni del competente Dipartimento della funzione pubblica; inoltre con riferimento all'ipotesi di accordo riguardante l'area IV, si richiede che venga fornita l'assicurazione che la prevista inclusione, tra le materie demandate al coordinamento regionale, degli indirizzi in materia di riconoscimenti connessi all'attività didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica non riguardi istituti retributivi non previsti dai vigenti Ccnl;

- articolo 4, comma 4: con la norma in esame è stata ridotta dal 35 al 30% la percentuale minima correlata all'indennità del capo dipartimento (da applicare al valore massimo delle fasce di appartenenza) allo scopo di evitare che dalla elevazione delle stesse (disposta dal comma 3) possano derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio delle aziende. In proposito si osserva che la riduzione proposta non consente di garantire la effettiva neutralità finanziaria della norma in quanto non colma integralmente la differenza di spesa sia per quanto concerne la percentuale minima sia per quella massima che peraltro non risulta modificata. Pertanto si rende necessario allineare tali percentuali alle risorse disponibili;

- articoli da 5 a 15: trattandosi di disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare che nel complesso non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ci si rimette alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica. Si segnala comunque l'esigenza, con riferimento all'articolo 14 e alla possibilità ivi prevista di reintegrare in servizio, anche in soprannumero, il dirigente illegittimamente licenziato, che vengano fornite garanzie circa il carattere temporaneo di tale fattispecie assicurando il successivo riassorbimento in organico delle posizioni soprannumerarie;

- articolo 16, comma 6, dell'ipotesi di accordo relativa all'area III: la norma interviene sulle disposizioni vigenti in materia di pronta disponibilità, sopprimendo la previsione secondo cui tale servizio viene attivato con riferimento a un numero di dirigenti strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine ai relativi possibili riflessi finanziari tenuto anche conto della circostanza che in tal modo si verrebbe a determinare un differente regime rispetto all'area IV la cui disciplina rimane invece invariata;

- articolo 17, comma 2: la norma

introduce l'obbligo per l'azienda di dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio clinico costituite da professionalità specifiche e adeguate. Tale disposizione, oltre a incidere sull'organizzazione aziendale, è suscettibile, in assenza di specifici vincoli che assicurino l'invarianza della spesa, di comportare maggiori oneri. Pertanto si rende necessaria specifica assicurazione circa la previsione di apposti limiti in senso;

- articolo 18, comma 2: la disposizione in esame, che modifica l'articolo 24, comma 4, del Ccnl integrativo del 10 febbraio 2004, prevede una maggiore flessibilità per le singole Regioni nel determinare il valore del servizio mensa o dell'indennità sostitutiva. Trattandosi di previsione analoga a quella introdotta nell'ambito del Ccnl 2008-2009 del personale del comparto, non può che farsi rinvio alle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di tale Ccnl. Sul punto il predetto Organo di controllo ha, infatti, evidenziato l'opportunità dell'inserimento di una precisazione volta ad assicurare il principio dell'invarianza della spesa storica tenuto conto del riferimento, nel testo negoziale, a una generica compatibilità con le risorse disponibili.

In considerazione di quanto sopra, ai fini dell'espressione del parere sulle ipotesi di Ccnl indicate in oggetto, si resta in attesa di acquisire dall'Aran gli elementi richiesti e una nuova stesura delle relazioni tecniche che tenga conto delle osservazioni innanzi formulate.

Ai predetti fini si rammenta che, come previsto dalla disposizione transitoria recata dall'art. 65, comma 5, del Dlgs 27/10/2009, n. 150, per la tornata contrattuale 2006-2009, restano validi i termini di 40 giorni lavorativi (elevabili a 55 con la richiesta di chiarimenti all'Aran) per la conclusione della procedura di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 165/2001.

- articolo 17, comma 2: la norma

Errori sul calcolo degli «oneri»

Il reintegro non aumenti gli organici